



Detassazione del lavoro notturno e straordinario - sgravio contributivo

Roma, 28 Settembre 2010

Confindustria
Fisco, Finanza e Welfare
Il Direttore Elio Schettino

Come anticipato nella nostra news di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 48 (allegata) contenente ulteriori indicazioni sugli effetti della risoluzione n. 83/2010 (detassazione dello straordinario e lavoro notturno) e sulle somme erogate a titolo di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili.

La risoluzione n. 83 aveva chiarito che il datore di lavoro deve certificare l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva per i periodi d'imposta 2008 e 2009, al fine di consentire ai dipendenti la concreta fruizione della tassazione agevolata.

Confindustria ha segnalato all'Amministrazione finanziaria le difficoltà operative per le imprese di predisporre nei tempi ordinari (30 settembre) tali certificazioni per i periodi d'imposta 2008 e 2009.

L'Agenzia delle Entrate ha accolto le nostre richieste ed ha previsto una specifica procedura che consente ai lavoratori di richiedere, unitariamente per entrambi i periodi d'imposta interessati, il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011, opportunamente integrati.

Le imprese dovranno indicare nel CUD 2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di produttività legati all'andamento economico dell'impresa, assoggettate ad imposta ordinaria e, invece, assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni alla luce dei recenti chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria.

Si dovranno indicare nel CUD 2011 anche gli importi che le impresa abbiano già certificato ai dipendenti a seguito della richiamata risoluzione n. 83/2010.

Confindustria continuerà a seguire la questione ed in particolare le modifiche da apportate al CUD 2011 con l'obiettivo di minimizzare gli adempimenti amministrativi delle imprese.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito inoltre, come da nostra richiesta, chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli sgravi contributivi restituiti dall'INPS ai sensi dell'art.1, commi da 67 a 69 della legge n. 247/2007.

Tale disciplina prevede la possibilità per le imprese di richiedere uno sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, entro i limiti delle risorse predeterminate, corrisposte per il triennio dal 2008 al 2010.

L'INPS nel corso del 2010 ha provveduto a comunicare alle aziende ed intermediari l'avvenuta ammissione allo sgravio contributivo con riferimento agli importi corrisposti nell'anno 2009, indicando la quota del beneficio di competenza delle imprese e dei singoli lavoratori.

L'Agenzia, richiamando quanto detto nella risoluzione n. 136 del 2005, chiarisce che l'ammontare della contribuzione recuperata e relativa ad anni pregressi, rientra tra gli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR "... *gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.*".

L'Amministrazione finanziaria, riprendendo un'interpretazione espressa nel Forum Lavoro

2009, precisa che tali contributi restituiti ai lavoratori, che erano collegati ad incentivi aziendali, possono essere assoggettati, alternativamente al regime di tassazione separata, al regime di imposizione sostitutiva prevista per i premi di produttività e di risultato, ove sussistano i requisiti di legge (es. reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 35.000 nel 2009, limite annuo delle somme detassabili pari a 6.000 euro non raggiunto, ecc.).

Ci riserviamo di fornire ulteriori elementi di valutazione e di interpretazione sulla complessiva materia della detassazione anche sulla base dei problemi applicativi che ci verranno eventualmente segnalati e delle ulteriori informazioni che acquisiremo dalle Amministrazioni interessate.

Stefano Santalucia

Allegati

 [circolare+48E+del+27+sett++2010](#) [38 Kbytes - <1 min.@56Kb/s]

Per informazioni rivolgersi a:

FFW - Fisco, Finanza e Welfare | *Riferimento:* Santalucia Stefano

Telefono: 065903649 | *E-mail:* s.santalucia@confindustria.it